

## Edizione di mercoledì 25 giugno 2014

### DICHIARAZIONI

[La decadenza del credito Irpef](#)

di Fabio Pauselli

### IVA

[La circolare 18/E su fattura elettronica e problematiche in materia di obblighi di fatturazione](#)

di Sergio Pellegrino

### IMPOSTE SUL REDDITO

[La cessione di partecipazioni qualificate](#)

di Federica Furlani

### PATRIMONIO E TRUST

[Aggregibili da Equitalia i beni conferiti in fondo patrimoniale](#)

di Luigi Ferrajoli

### ACCERTAMENTO

[Gli accertamenti a tavolino evitano i 60 giorni di attesa dal termine delle operazioni di controllo](#)

di Maurizio Tozzi

### SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e ITC, Claudio Rorato del Politecnico di Milano risponde alle nostre domande](#)

di Teamsystem.com

## DICHIARAZIONI

---

### ***La decadenza del credito Irpef***

di Fabio Pauselli

In tempi di Unico molto spesso ci si trova a far fronte con dei **crediti Irpef di anni pregressi per i quali sussiste un mancato riporto** nella prima dichiarazione utile, in conseguenza di un'omessa presentazione. Come comportarsi in questi casi?

Innanzitutto c'è da dire che il **mancato riporto del credito Irpef** nell'esercizio successivo **non comporta**, per il contribuente, il **mancato riconoscimento** del medesimo. Questi, infatti, può considerarsi estinto esclusivamente con l'intervenuta prescrizione dello stesso la quale, come noto, e salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, interviene decorso il termine di dieci anni dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere. Il Tuir, infatti, all'art. 11 c.4, del Capo I, non prevede alcuna disposizione specifica per la prescrizione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche difformi rispetto a quella del dettato generale **di cui all'art. 2946 del Codice Civile**.

Gli Uffici dell'**Agenzia delle Entrate**, tuttavia, sono dell'avviso che se il credito IRPEF maturato in un determinato esercizio e destinato all'utilizzo in compensazione non viene riportato nella dichiarazione dell'esercizio successivo, questo diviene inutilizzabile, lasciando **l'unica strada percorribile dell'istanza di rimborso** ex art.38 DPR 602/73. Si tratta evidentemente di un'opinione non condivisibile. La norma, infatti, fa esclusivamente riferimento ai rimborsi diretti i quali, come noto, possono essere chiesti a rimborso entro il termine di 48 mesi dal pagamento; il decorso di tale termine fa venir meno la possibilità di ottenerne il rimborso, non sicuramente il diritto all'utilizzo dello stesso in compensazione o al riporto in una dichiarazione successiva.

La **giurisprudenza** formatasi in proposito, sebbene piuttosto limitata, **smentisce chiaramente la posizione delle Entrate**, ammettendo espressamente che il mancato riporto di un'eccedenza nell'anno successivo a quello di formazione, non ne comporta la perdita proprio perché la legge non commina alcuna decadenza specifica a riguardo.

I problemi maggiori si rilevano in **fase di compilazione dei modelli dichiarativi**. Si pensi al caso di un **contribuente che ha omesso la presentazione del modello Unico 2013** nonostante la presenza di un **credito Irpef sorto nell'anno d'imposta 2011**, correttamente esposto nella relativa dichiarazione annuale mod. Unico 2012. In questi casi, inserire l'importo nel quadro RN35 del mod. Unico 2014 potrebbe essere un azzardo: infatti, nell'eseguire i controlli automatizzati ex art. 36-bis, l'Agenzia delle Entrate emetterà un avviso bonario con l'evidenza

di un'eccedenza d'imposta dalla precedente dichiarazione del tutto inesistente (in quanto omessa), con tutte le ulteriori conseguenze negative nel caso in cui il credito Irpef scaturente dal mod. Unico 2014 venisse compensato.

In questi casi, nonostante le valide ragioni a supporto di un tale comportamento, al fine di evitare inutili contenziosi con l'Agenzia è preferibile scegliere la strada del rimborso nel termine decennale oppure portare in compensazione il credito originario alla prima occasione utile. Nell'esempio sopra riportato, il **credito Irpef del 2011**, anziché esporlo nella dichiarazione mod. Unico 2014, lo si potrebbe portare in compensazione direttamente nel mod. F24 ricordandosi, tuttavia, di indicare come **anno di riferimento il 2011**.

## IVA

---

### **La circolare 18/E su fattura elettronica e problematiche in materia di obblighi di fatturazione**

di Sergio Pellegrino

Con la [\*\*circolare n. 18/E\*\*](#) di ieri l'Agenzia fornisce nuovi chiarimenti, dopo quelli contenuti nella precedente circolare n. 12/E del 2013, in materia di utilizzo della **fattura elettronica** e nel contempo chiarisce alcuni aspetti relativi all'**obbligo di fatturazione**.

Per quanto concerne le fatture elettroniche, il documento di prassi esordisce ricordano come la discriminante per distinguerle da quelle cartacee non è il tipo di formato originario, **quanto il fatto che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa, ricevuta ed accettata dal destinatario**.

Precisazione importante è quella relativa al fatto che l'art. 21 richiede che il ricorso alla fattura elettronica **sia subordinato all'accettazione da parte del destinatario**: non è necessario un accordo formale fra le parti, ed anzi il destinatario **può non “accettare” il processo**, di modo che, in questo caso, la fattura elettronica sarà tale soltanto in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, e non in capo appunto al ricevente, che la potrà trattare “normalmente”.

Affinché il documento venga considerato una fattura elettronica, devono essere rispettati degli **specifici requisiti** dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di conservazione:

- **autenticità dell'origine**: l'identità dell'emittente della fattura devono essere certi;
- **integrità del contenuto**: i dati obbligatori della fattura non possono essere alterati;
- **leggibilità**: il soggetto passivo deve assicurare la leggibilità del documento dalla sua emissione fino al termine di conservazione.

A differenza di quanto prevedeva la vecchia disposizione, che dava indicazioni precise sui sistemi di controllo adottabili, il nuovo art. 21, così come modificato dalla legge di stabilità 2013, consente di scegliere modalità alternative per garantire i requisiti di autenticità e integrità, quali

- **sistemi di controllo di gestione** che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a essa riferibile;
- la **firma elettronica** qualificata o digitale dell'emittente;

- le **procedure EDI**;
- altre **tecnologie** ritenute adeguate dall'emittente.

La fattura elettronica si considera **emessa** al momento in cui è **resa a disposizione del destinatario**, attraverso un sito internet, un *server* o un altro supporto informatico, oppure tramite una *e-mail* contenente un protocollo di comunicazione e un *link* che permetta di scaricare, in qualsiasi momento, il documento.

Per quanto riguarda la **conservazione**, per favorire lo sviluppo della fatturazione elettronica, la norma prevede che emittente e destinatario **non siano in alcun modo vincolati fra loro**: il destinatario può anche decidere di materializzare il documento, anziché stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica (soltanto per le fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A. vige invece l'obbligo di simmetria tra emittente e destinatario della fattura).

La **seconda parte della circolare**, come detto, analizza invece **alcune fattispecie di obblighi di fatturazione** nella forma domanda-risposta.

Il primo quesito è relativo alla possibilità di emettere **fattura differita anche per le prestazioni di servizi**.

L'Agenzia indica come la prova documentale possa essere rappresentata da **qualsiasi documento in grado di dimostrare l'effettuazione del servizio, la data e l'identità delle parti contraenti**, quali, ad esempio, l'attestazione dell'incasso, la nota di consegna lavori, la lettera d'incarico.

Viene precisato inoltre come la fattura differita possa essere utilizzata anche laddove nel mese sia stata realizzata una sola operazione con lo stesso cliente ovvero debbano essere "riepilogate" sia prestazioni di servizi che cessioni di beni.

Gli altri quesiti riguardano invece la **fattura semplificata**, che prevede la possibilità di inserire minori dati nel documento qualora l'importo complessivo dello stesso non superi i cento euro.

Le Entrate confermano la possibilità di individuare la controparte **unicamente con il numero di partita IVA o il codice fiscale**, e conseguentemente questo sarà l'unico dato indicato anche in sede di registrazione della fattura (senza quindi la ditta, denominazione o ragione sociale richiesti dall'art. 23 del D.P.R 633/1972).

Viene poi precisato come l'eventuale **fattura rettificativa** possa essere emessa in forma semplificata senza limiti d'importo, dunque anche superando la soglia dei cento euro, ed infine come la fattura semplificata possa essere emessa anche in **sostituzione della fattura-ricevuta fiscale**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***La cessione di partecipazioni qualificate***

di Federica Furlani

La **Legge 89 del 23 giugno 2014**, di conversione del DL 66/2014, nel confermare la sostituzione della ritenuta/imposta sostitutiva del 20% con il **nuovo prelievo del 26%**, quale tassazione dei dividendi derivanti da **partecipazioni non qualificate** a decorrere **dal 1° luglio 2014**, nulla ha modificato in merito al regime fiscale relativo alle partecipazioni qualificate.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti (e da soggetti non residenti) derivanti dalla **cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate** mantengono quindi ad oggi (ma non si sa ancora per quanto) un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione si è perfezionata:

- le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere **antecedentemente al 1° gennaio 2009** concorrono alla formazione del reddito nella misura **del 40% del loro ammontare**;
- le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere **a decorrere dal 1° gennaio 2009** concorrono alla formazione del reddito nella misura **del 49,72% del loro ammontare**.

Innanzitutto, per cessione di partecipazioni qualificate si intende la **cessione di**:

- **azioni**, diverse da quelle di risparmio;
- **partecipazioni** al capitale o al patrimonio delle **società di persone ed equiparate residenti** nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti);
- **partecipazioni** al capitale o al patrimonio delle **società ed enti commerciali residenti** nel territorio dello Stato;
- **partecipazioni** al capitale o al patrimonio delle società ed enti **non residenti** nel territorio dello Stato (comprese le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali);
- **diritti o titoli** attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino:

- una **percentuale superiore al 2% o al 20%** (in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati) dei **diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria;
- una **percentuale superiore al 5% o al 25%** (in caso di società i cui titoli sono negoziati

in mercati regolamentati) **del capitale o del patrimonio.**

Sono **assimilate alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate** quelle realizzate tramite la cessione di:

- **strumenti finanziari** la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- **contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza** qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25% dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo **68 comma 6 del Tuir**, che prevede che esse sono costituite dalla **differenza tra il corrispettivo percepito** (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) e il **costo** (ovvero il valore d'acquisto), **aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione**, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di Borsa eccetera, ad **eccezione degli interessi passivi**.

L'ammontare così determinato concorre poi alla formazione del reddito complessivo **per il 49,72%** (ovvero il 40% per le cessioni poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009) della **differenza tra le plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e le **relative minusvalenze**.

In **deroga** ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il **comma 4 dell'articolo 68** stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a **partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato**.

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l'**eccedenza** è portata **in deduzione**, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma **non oltre il quarto**, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le **minusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate **non possono** essere portate in deduzione dalle plusvalenze di **partecipazioni non qualificate** e viceversa.

Poiché siamo in periodo "dichiarativo" è utile ricordare che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate vanno indicate nella **Sezione III del quadro RT** del

Modello unico PF 2014: è importante che il contribuente compili e conservi un **apposito prospetto** nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

## PATRIMONIO E TRUST

### **Aggregibili da Equitalia i beni conferiti in fondo patrimoniale**

di Luigi Ferrajoli

Con la recentissima **sentenza n. 88/1/14** pronunciata il 19/11/2013 e depositata in segreteria il 21 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale di Firenze ha statuito che è legittima **l'ipoteca** iscritta da Equitalia sugli immobili, benché inseriti nel **fondo patrimoniale**, se il debitore non dimostra l'estraneità del debito erariale ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di questa circostanza.

Nel caso *de quo*, Tizio ha proposto ricorso avverso **l'iscrizione ipotecaria** eseguita da Equitalia in data 1 febbraio 2011, nell'ambito della procedura di esecuzione coattiva di crediti richiesti con cartella esattoriale, relativi a beni immobiliari conferiti in data 28 maggio 2009 in fondo patrimoniale. Nello specifico, parte ricorrente ha eccepito la **falsa applicazione** dell'art. **170 Cod.Civ.** essendo il conferimento in un fondo patrimoniale avvenuto precedentemente all'iscrizione ipotecaria e, pertanto, i beni non potevano essere aggrediti per soddisfare i **crediti estranei** alle esigenze familiari. La Commissione tributaria provinciale di Prato con la sentenza n. 34/5/12 del 3/4/2012, depositata in segreteria l'8 maggio 2012, ha accolto il ricorso.

Parte soccombente ha proposto appello osservando che **l'art.170 Cod.Civ.** costituisce una deroga al principio della garanzia patrimoniale generica di cui **all'art. 2740 Cod.Civ.** e, pertanto, non può in alcun caso essere oggetto di interpretazione analogica, ma deve al contrario essere inteso in senso restrittivo. Infatti secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale **nei bisogni** della famiglia, ai sensi dell'articolo 170 Cod. Civ., debbono essere ricomprese anche le esigenze volte al pieno **mantenimento** ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con **esclusione** solo delle esigenze di **natura voluttuaria** o caratterizzate da interessi meramente **speculativi** (vedasi tra le tante, sentenza n. 15862 del 7/7/2009 emessa dalla Corte di Cassazione).

La Commissione tributaria regionale di Firenze, riprendendo le argomentazioni già dedotte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5385 del 5/3/2013, **ha accolto** il ricorso proposto dall'Ufficio.

In particolare la Suprema Corte con la recente sentenza ha chiarito le ipotesi e le condizioni in presenza delle quali il **fondo patrimoniale** rende effettivamente inattaccabili i beni che lo compongono: "*l'art. 170 Cod.Civ., nel regolare in generale, facendo riferimento alla finalità per cui è stato contratto il debito ed alla conoscenza di tale finalità quando essa non sia stata il soddisfacimento di bisogni della famiglia, i limiti entro i quali un titolo formatosi a carico del*

*coniuge(o del terzo) che ha costituito il fondo patrimoniale **conferendovi** il bene, per debiti da lui contratti, può giustificare l'esecuzione sul bene stesso, individua anche le condizioni alle quali il titolo relativo al debito può giustificare l'iscrizione di un'ipoteca non volontaria e, quindi, anche di cui all'art. 77 D.P.R. 602/1973. Ne consegue che l'esattore può **iscrivere** tale ipoteca su beni **appartenenti** al coniuge o al terzo che li hanno **conferiti nel fondo**, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno **scopo non estraneo ai bisogni familiari** e, quando ancorchè sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l'esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione è **illegitima** se il creditore **conoscenza** tale **estraneità**".*

Ne consegue che qualora il coniuge o il terzo che abbia costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene agisca contro il suo creditore chiedendo la declaratoria ai sensi dell'art.170 Cod.Civ. della **illegitimità** dell'iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene, deve allegare e **provare** che il debito per cui è stata **iscritta** l'ipoteca è stato contratto per uno scopo **estraneo** ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche in relazione all'iscrizione di **ipoteca** ai sensi del D.P.R. 602/1973.

Nel caso *de quo* Tizio non ha dimostrato che il **debito** per il quale è stata iscritta ipoteca da parte di Equitalia fosse stato contratto per soddisfare i **bisogni** familiari, ma anzi è emersa la natura voluttuaria o speculativa del medesimo, né che il **credитore** fosse a conoscenza di questa circostanza e pertanto deve ritenersi consentita e legittima fino a prova contraria l'iscrizione **pregiudizievole** effettuata da Equitalia sull'immobile conferito da Tizio nel fondo patrimoniale familiare.

## ACCERTAMENTO

---

### **Gli accertamenti a tavolino evitano i 60 giorni di attesa dal termine delle operazioni di controllo**

di Maurizio Tozzi

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di recente della **corretta applicazione** dell'articolo 12, comma 7, della Legge 212/00 (Statuto del Contribuente), in forza del quale, come noto, tra la data di consegna del processo verbale di constatazione e l'emanazione dell'avviso di accertamento **devono intercorrere 60 giorni**, necessari per la valutazione critica dei rilievi contenuti nel PVC, termine che **può essere derogato solo al ricorrere di comprovati motivi di urgenza** che determinano l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento.

Due sono le **sentenze** con cui la Suprema Corte si è espressa sul tema negli ultimi giorni:

- La n. 13099, depositata in data 10 giugno 2014, che conferma l'assunto dell'illegittimità dell'avviso di accertamento emanato prima del decorso dei 60 giorni;
- La 13588, depositata in data 13 giugno 2014, certamente più articolata e destinata a delimitare il campo di applicazione della disposizione.

Il punto di partenza è pur sempre rappresentato da quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 18184 del 2013, che ha delineato il **principio di diritto** applicabile in relazione a tale disposizione: “*In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrono specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio*”.

In termini pratici:

1. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso dei 60 giorni, salvo che ricorrano motivi d'urgenza;
2. Se è emanato in data antecedente, l'atto è di per sé illegittimo;
3. I motivi d'urgenza che giustificano l'emissione anticipata non devono essere enunciati nell'atto ma **devono essere provati** dall'Ufficio accertatore.

La sentenza n. 13099 del 2014 conferma in toto l'assunto espresso dalla Suprema Corte, respingendo il ricorso dell'amministrazione finanziaria e sottolineando come sia necessario il rispetto del termine normativo, concretizzandosi altrimenti l'illegittimità dell'avviso di accertamento; tale termine, inoltre, può essere derogato **solo al ricorrere di motivi d'urgenza** che non devono soltanto essere enunciati nella parte motiva dell'atto, **bensì adeguatamente provati** dall'Ufficio precedente. In merito, è utile rammentare che secondo la medesima Corte di Cassazione l'avvicinarsi del termine di scadenza per l'azione di accertamento non legittima affatto il mancato rispetto del termine dei 60 giorni, essendo obbligo dell'Ufficio **attivarsi tempestivamente** per effettuare i controlli nel rispetto del dettato dell'articolo 12, comma 7, della Legge 212/00 (sentenze n. 2279 e n. 3142 del 2014). Di contro, sono **conclamati i "motivi d'urgenza" in presenza di reiterate condotte penali tributarie** del contribuente sottoposto ad accertamento (**sentenza n. 2587 del 5 febbraio 2014**).

Più interessante appare invece la sentenza n. 13588 del 13 giugno 2014, che ha affrontato il problema del **"perimetro"** di applicazione dell'articolo 12, comma 7, della Legge 212/00. In effetti, l'interrogativo che si pone (e che ha visto diverse prese di posizione della giurisprudenza di merito), è se le cautele previste dalla richiamata disposizione possano trovare, o meno, applicazione in riferimento a qualsiasi azione accertativa da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel caso analizzato, la CTR aveva ritenuto applicabile la norma anche nelle ipotesi di controllo diverse da quelli effettuati presso i locali ove si esercita l'attività aziendale o professionale. La posizione della Suprema Corte è stata tranciante: la norma espressamente richiama **i controlli effettuati presso i locali del contribuente** destinati allo svolgimento dell'attività ed inoltre il termine di 60 giorni decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. Dunque solo in presenza di controlli effettuati presso i locali del contribuente scatta la particolare procedura prevista dal citato articolo 12, comma 7, della Legge 212/00, **non essendovi invece la necessità di rispettare il termine di 60 giorni nelle altre ipotesi accertative**. Queste in particolare le motivazioni addotte dai Supremi Giudici: *"Né possono condividersi i dubbi di costituzionalità genericamente prospettati nella sentenza gravata con riferimento al diverso regime di tutela del contraddittorio procedimentale nel caso di accertamento effettuato mediante visita ispettiva in loco e accertamento effettuato mediante l'esame presso i locali dell'amministrazione finanziaria dei documenti o dei questionari dalla stessa acquisiti (c.d. a tavolino) .... la particolare garanzia del contraddittorio procedimentale costituita dall'imposizione di un termine dilatorio per l'emanazione dell'atto impositivo ... è limitata alle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente perché solo in tali ipotesi si verifica un'invasione della sfera del contribuente.... Con l'accesso in loco, infatti, è l'amministrazione .... a ricercare gli elementi che reputa utili a verificare la sussistenza di attività non dichiarate e da ciò deriva una specifica esigenza .... di dare spazio al contraddittorio, al fine di correggere, adeguare e chiarire gli elementi in tal modo raccolti"*.

In definitiva, a parere della Suprema Corte le ipotesi del controllo in loco non devono essere affatto confuse con quelle degli accertamenti “a tavolino”, rispetto ai quali **non sussiste l'esigenza di imporre termini dilatori all'azione di accertamento**, non esistendo una previsione normativa in tale direzione, né una previsione di carattere generale che imponga il contraddittorio fin dalla fase di formazione della pretesa fiscale, principio peraltro non desumibile nemmeno dalla giurisprudenza Comunitaria, atteso che la medesima Corte di Giustizia, nella sentenza 22.10.13 C276/12, ha sostanzialmente affermato che l'amministrazione finanziaria, quando procede alla raccolta di informazioni, non è tenuta a confrontarsi con il contribuente sottoposto a controllo.

## SOLUZIONI TECNOLOGICHE

---

### **Professionisti e ITC, Claudio Rorato del Politecnico di Milano risponde alle nostre domande**

di Teamsystem.com

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

Secondo i dati di una ricerca condotta dall'**Osservatorio ICT & Professionisti del Politecnico di Milano**, i professionisti e gli studi che investono in tecnologia sono in grado di ottenere migliori performance. Per approfondire il discorso, siamo andati a parlare con **Claudio Rorato** che ha curato in prima persona la ricerca e ha risposto ad alcune nostre domande.

**La ricerca condotta dal Politecnico fa trasparire chiaramente che gli studi e i professionisti più digitalizzati, fra quelli del vostro campione, sono riusciti a ottenere performance positive anche a dispetto di un periodo difficile come questo. Quali sono i motivi?**

Innanzitutto vorrei sgomberare il campo dagli equivoci. La tecnologia non è prerogativa delle grandi dimensioni o, per lo meno, non solo di queste. Detto questo e per ritornare alla domanda, direi che chi opera su un business tradizionale – gestione contabilità, dichiarativi e cedolini paga, per esempio – e ha puntato sull'efficienza interna, grazie alle soluzioni di dematerializzazione è riuscito ad affrontare la **price competition** scatenata da altri operatori, difendendo la propria marginalità. Penso, per esempio, a chi ha investito su un portale per la trasmissione in formato elettronico dei documenti direttamente con una fascia di clientela o a chi effettua la conservazione elettronica dei dichiarativi di pertinenza dello Studio. Cito qualche numero dalle nostre ricerche. **Ogni 10 mila fatture il risparmio**, passando da una lavorazione totalmente cartacea a una elettronica non strutturata – il semplice PDF – è nell'ordine **del 40%**. Si capisce già da qui la convenienza a “fare” rispetto al “non fare”. Chi, invece, ha pensato alle tecnologie per fare nuovo business, per esempio con i software per il controllo di gestione o con la *business intelligence*, ha avuto modi di ampliare il numero di servizi e di clienti, aumentando i ricavi.

**Lei ritiene che la produttività di un professionista sia proporzionale alle ore che passa in ufficio?**

Le ricerche condotte dall'Osservatorio ICT&Professionisti e quanto emerso anche da una ricerca condotta insieme a **TeamSystem** ci dicono esattamente **il contrario**. La produttività aumenta pesantemente – oltre due volte per numero di documenti (fatture e cedolini paga)

gestiti – perché chi trascorre più tempo lavorativo all'esterno ha investito in automazione, compresi gli strumenti per monitorare il tempo assorbito da clienti o singole attività. Certo, la presenza fisica nello studio non può essere azzerata, ma nemmeno è pensabile che più resto al suo interno, più i conti vanno bene. L'esperienza ci ha detto il contrario.

**Nella sua esperienza ci sono delle *case history* di studi professionali che hanno fatto questo lavoro di digitalizzazione?**

Quelle che io definisco le “**avanguardie digitali**” esistono eccome e in ogni categoria professionale! Cito a titolo puramente esemplificativo, anche per evidenziare ulteriormente che l'uso della tecnologia non è assolutamente appannaggio della grande dimensione, lo studio di un avvocato milanese che, insieme a un socio, due anni fa ha avviato l'attività. Per sintetizzare: ha investito in tecnologie per la **scansione dei documenti** cartacei in ingresso, utilizza il **cloud** per il **repository** dello studio, adopera il **PCT** laddove i tribunali lo consentono, dal cliente ci va con il **tablet** e non con la cartellina piena di documenti cartacei, seleziona il personale richiedendo **abilità informatiche**. Un progetto preciso, reso possibile, usando parole di uno dei soci: “solo grazie alle tecnologie... altrimenti con un modello tradizionale non avrei potuto offrire ciò che oggi costituisce il mio modello di servizio”.

**Quali sono i suoi tre consigli per uno studio che vuole tenere sotto controllo i costi e crescere nello stesso tempo?**

Premetto che ho molto rispetto per ciascuno che rischia in proprio e che, quindi, non esiste una ricetta universale e, tanto meno, la bacchetta magica. Tuttavia, non si può prescindere da alcune raccomandazioni che riguardano la gestione degli studi, sempre più immersi, per qualcuno inconsapevolmente, in un ambito competitivo e turbolento. Ecco, quindi, tre passi da curare:

1. Usare il classico adagio “conosci te stesso”. Prima di intraprendere qualsiasi decisione in ambito tecnologico, è bene misurare le proprie attività: quanti e quali documenti vengono trattati, quanti clienti sono in portafoglio, quante telefonate vengono effettuate, quante volte alla settimana vengono consultati gli archivi cartacei e quali gesti vengono compiuti (fotocopie, evidenze nei raccoglitori e così via. È meno laborioso di quanto si crede, ma aiuta a capire dove si annidano le attività a scarso valore e le perdite di tempo;
2. Individuare le priorità in relazione ai risultati del punto precedente;
3. Definire un progetto complessivo, frazionandolo in tappe intermedie. Il disegno globale è fondamentale. È da evitare di procedere per progetti tra loro scollegati, perché creano diseconomie e inducono decisioni emotive e poco ragionate.